



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

28 DIC. 2005

L'Assessore alle Politiche Sanitarie

prot. n° 874079/5100.23

Ai Direttori Generali
delle Aziende U.L.S.S. ed Ospedaliere
del Veneto
LORO SEDI

Alla Federazione Regionale Ordine dei Medici
Chirurghi ed Odontoiatri
LORO SEDI

All'ANDI
SEDE

Al Presidenti Regionale A.I.O.P.
SEDE

Al Presidente Regionale A.R.I.S.
c/o Ospedale Sacro Cuore
SEDE

Al Presidente Regionale A.N.I.S.A.P.
SEDE

Al Presidente Regionale C.U.S.P.E.
SEDE

Al Presidente del Comparto sanitario
della Federazione degli Industriali del Veneto
SEDE

All'Ass.ne Nazionale Odontoiatrici Convenzionate -
ANSOC
SEDE

Ai Comuni del Veneto
LORO SEDI

OGGETTO: Indicazioni per la corretta applicazione della L.R. 22/02 in tema di procedure e requisiti minimi generali e specifici per l'autorizzazione all'esercizio.

1



Un apposito tavolo di lavoro, costituito dall'ARSS in collaborazione con l'ANDI e ANSOC, ha individuato i requisiti minimi generali e specifici non sempre presenti negli ambulatori monospecialisti e/o ambulatori/studi odontoiatrici.

Per tali requisiti non presenti deve essere apposta nella colonna "note" la dicitura "non applicabile". Per ulteriori requisiti ritenuti "non pertinenti" la mancanza va giustificata con una breve relazione, che sarà oggetto di valutazione in sede di eventuale verifica.

Per facilitare l'auto-valutazione e l'individuazione dei requisiti "non applicabili", nonché, assicurare per quanto possibile uniformi comportamenti nel percorso di autorizzazione all'esercizio, vengono fornite le seguenti indicazioni allo scopo di facilitare ed uniformare gli adempimenti di competenza delle strutture interessate e delle autorità competenti (Dirigente Regionale e Comune) al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio. La presente indicazione comprende anche i requisiti già individuati da apposito tavolo di lavoro come non applicabili e oggetto di linee guida diramate con nota-circolare prot. n. 2046 in data 27 dicembre 2005 dall'Agenzia Regionale Socio-Sanitaria.

a) Requisiti minimi generali (organizzativi, strutturali, tecnologici) per l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie (All. n. 2 delibera G.R. n. 2501/2004).

AREA 1 – Requisiti organizzativi: politiche, obiettivi ed attività :

I seguenti requisiti risultano:

Requisito GENER01.AU 1.1 : non applicabile

Requisito GENER01.AU 1.1.1 : non applicabile

Requisito GENER01.AU 1.2.1 : non applicabile

Requisito GENER01.AU 1.2.2 : non applicabile

Requisito GENER01.AU 1.3 : non applicabile

Requisito GENER01.AU 1.3.1 : non applicabile

Requisito GENER01.AU 1.3.2 : non applicabile

Requisito GENER01.AU 1.4 : non applicabile

Requisito GENER01.AU 2.1 : non applicabile

Requisito GENER01 AU 2.1.1.1: applicabile; (la struttura deve disporre dell'elenco delle principali prestazioni nel caso tale indicazione non sia già contenuta nella relazione di presentazione della struttura.

Requisito GENER01.AU 2.1.1.2 : non applicabile

Requisito GENER01.AU 2.3: applicabile; la struttura deve disporre dell'organigramma o funzionigramma, dai quali si possono evincere i nominativi di tutti i dipendenti e collaboratori ed i rispettivi ruoli e qualifiche presso la struttura .GENER01.AU 2.8 : non applicabile

AREA 2 - Requisiti organizzativi: valutazione del raggiungimento degli obiettivi programmati interni alla struttura:

Non sono applicabili i requisiti di quest'area.

AREA 3 – Requisiti organizzativi: informazione, comunicazione e gestione della conoscenza:

Requisito GENER03.AU. 1.1.: non applicabile

Requisito GENER03.AU. 2.1: per gli studi o ambulatori monospecialisti è sufficiente disporre dei biglietti con indicazione degli orari di apertura e modalità di accesso.



Requisito GENER03.AU. 3.8: sono sufficienti le indicazioni / ordini di servizio sulla falsariga di quelle elaborate dalle organizzazioni sindacali o equivalenti. Il requisito non richiede la presenza del medico competente.

Requisito GENER03.AU. 3.9: è necessario che il personale prenda visione, apportando una firma, delle linee guida e o regolamenti in utilizzo presso la struttura.

AREA 4 – Requisiti organizzativi: gestione delle risorse umane

I requisiti GENER04.AU 1.1.1 – 1.1.2 – 1.3 richiedono la disponibilità dell'organigramma e funzionigramma. Si ricorda che ad oggi la qualifica di O.S.S. di area Odontoiatrica non è indispensabile per svolgere funzioni di A.S.O. (assistente di studio odontoiatrico)

Requisito GENER04.AU 2.1: non applicabile

Requisito GENER04. AU 3.1: applicabile nella formulazione qui descritta: *"le attività di formazione e aggiornamento del personale dipendente sono programmate su base annuale, con eventuale indicazione del responsabile."*

AREA 5 – Requisiti organizzativi: sistema informativo

I seguenti requisiti risultano:

Requisito GENER05.AU 1.1: non applicabile

Requisito GENER05.AU 1.2.1 : non applicabile

Requisito GENER05.AU 1.2.3 : non applicabile

Requisito GENER05.AU 1.3.1 : non applicabile

Requisito GENER05.AU 1.3.2 : non applicabile

Requisito GENER05.AU 1.3.3 : non applicabile

Requisito GENER05.AU 1.3.4 : non applicabile

Requisito GENER05.AU 1.3.5 : non applicabile

Requisito GENER05.AU 1.3.6 : non applicabile

Requisito GENER05.AU 1.2.2 : non applicabile

Requisito GENER05 AU 2.1: applicabile " Esistenza di un archivio di documentazione clinica anche in versione informatizzata."

Requisito GENER05 AU 2.3: applicabile

Requisito GENER05 AU 2.3.1: applicabile

AREA 6 - Requisiti organizzativi: linee guida, procedure e regolamenti interni:

- Requisito GENER06.AU 1.1: non applicabile.
- Requisito GENER06 AU1.3 applicabile
- Requisito GENER06 AU1.4 applicabile "sono sufficienti le indicazioni sulla falsariga di quelle elaborate dalle organizzazioni sindacali o equivalenti."
- Requisito GENER06 AU1.5 applicabile "sono sufficienti le indicazioni sulla falsariga di quelle elaborate dalle organizzazioni sindacali o equivalenti."
- Requisito GENER06 AU1.6 applicabile



- Requisito GENER06 AU1.8. non applicabile in quanto riconducibile all'area GENER05 AU 5.2.1
- Requisito GENER06 AU1.9 non applicabile
- Requisito GENER06 AU1.10 non applicabile
- Requisito GENER06.AU 2.1 : Risulta applicabile anche per gli studi odontoiatrici (se strutture con più di 10 dipendenti) il requisito è invece non applicabile se il numero di dipendenti è inferiore, nel qual caso è sufficiente che il piano di emergenza sia riportato su apposita locandina posta in luogo ben visibile ai dipendenti e pazienti con l'indicazione delle vie di fuga in caso di incendio e/o terremoto e con la collocazione di eventuali prodotti infiammabili in spazi/luoghi lontani da possibili fonti di incendio).
- Requisito GENER06AU 3.1 non applicabile.

AREA 7 - Requisiti organizzativi: gestione, valutazione e miglioramento della qualità

I requisiti di quest'area non sono applicabili.

AREA 8 – Requisiti minimi strutturali e tecnologici/impiantistici generali

Requisito GENER08.AU 1.1 : l'idoneità sotto il profilo statico è riferita al momento del rilascio dell'agibilità che la implica

Requisito GENER08.AU 1.3 : "sono sufficienti le indicazioni / ordini di servizio sulla falsariga di quelle elaborate dalle organizzazioni sindacali o equivalenti."

Requisito GENER08.AU 1.4 : la normativa vigente è riferita al momento del rilascio dell'agibilità da parte del Comune. **Non è richiesta dichiarazione di un tecnico attestante la conformità delle opere alle leggi vigenti o autocertificazione.**

Requisito GENER08.AU 1.5 : non applicabile

Requisito GENER08 AU1.8 : non applicabile qualora nello studio/ambulatorio non siano presenti gruppi elettrogeni ;

Requisito GENER08.AU 1.8.1 : applicabile esistono presso la struttura le dichiarazioni/fatture degli interventi di controllo :

Requisito GENER08.AU 1.10 : non applicabile;

Requisito GENER08.AU 1.11 : non applicabile;

Requisito GENER08.AU 1.12 : è applicabile **solo** se viene utilizzato un impianto di distribuzione

Requisito GENER08.AU 1.12.1 : non applicabile;

Requisito GENER08.AU 1.12.2 : non applicabile;

Requisito GENER08.AU 1.16 : non applicabile;

Requisito GENER08.AU 1.17 : non applicabile;

Requisito GENER08.AU 1.19 : non applicabile per strutture di superficie inferiore a 400 m²;

Requisito GENER08.AU 1.19.1 : non applicabile per strutture di superficie inferiore a 400 m²;

Requisito GENER08.AU 1.25 : non applicabile

Requisito GENER08.AU.1.22 in conformità con quanto previsto dal regolamento comunale qualora quest'ultimo disciplinasse la materia dello scarico dei reflui.

Requisito GENER08.AU.1.23 "Smaltimento rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo lo smaltimento viene effettuato nel rispetto della normativa vigente" bisogna predisporre e tenere aggiornata una documentazione formale (con contratto o conferimento di incarico) che preveda stoccaggio, raccolta, trasporto, destinazione dei rifiuti.



AREA 9 – Gestione delle risorse tecnologiche

Requisito GENER09.AU 1.2 : non applicabile
Requisito GENER09.AU 1.2.1 : non applicabile
Requisito GENER09.AU 2.1: non applicabile
Requisito GENER09 AU 4.2 : non applicabile
Requisito GENER09.AU 4.6 : non applicabile.

b) Requisiti minimi specifici e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio per le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale:

I seguenti requisiti risultano:

GENERAMB.AU 1.5 : non applicabile
GENERAMB.AU 3.5.2 : non applicabile
GENERAMB.AU 3.5.3 : non applicabile

c) Requisiti minimi specifici e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio per gli ambulatori/studio odontoiatrico:

AMBOD01.AU 3.2 : non applicabile per gli studi

Sarà concessa una **AUTORIZZAZIONE IN DEROGA** per gli studi/ambulatori già in attività per i seguenti requisiti di cui al *codice 1*:

- GENER08 AU 1.4
- GENERAMB.AU 1.1
- GENERAMB.AU.1.2.6
- GENERAMB.AU.1.2.8

L'autorizzazione in deroga non si applica alle strutture che iniziano ex novo l'attività e l'autorizzazione in deroga potrà essere rinnovata.

d) Documenti da allegare alla domanda di autorizzazione all'esercizio:

I documenti da allegare alla domanda di autorizzazione all'esercizio sono:

- Certificato di agibilità specifica se rilasciato negli ultimi cinque anni. In base a quanto previsto dalla DGR 3223 del 25 ottobre 2005 il certificato di agibilità specifica (utilizzo dei locali ad uso sanitario) è richiesto unicamente ai fini dell'eventuale applicazione di quanto previsto in calce a ciascuna scheda riportante l'elenco dei requisiti (esenzione verifica dei requisiti minimi strutturali e impiantistico-tecnologici).
- Planimetria in scala adeguata con l'indicazione della destinazione funzionale dei locali in singola copia, non necessita di firma di tecnici.
- Autocertificazione
- Requisiti generali (allegato 3 DGR 2501 del 6 Agosto 2004)
- Requisiti dell'ambulatorio specialistico (allegato 3 DGR 2501 del 6 Agosto 2004)



- Requisiti dell'ambulatorio studio odontoiatrico (allegato 3 DGR 2501 del 6 Agosto 2004)
- Una breve relazione dell'attività con l'indicazione delle principali attività svolte con allegato l'organigramma della struttura.
- Dichiarazione di assunzione della direzione sanitaria da parte del medico **solo nel caso si tratti di ambulatorio odontoiatrico e non di studio.**

Tutti i documenti comprovanti la veridicità dei requisiti (es. ordine di servizio) **devono essere personalizzati e contestualizzati per ogni singolo studio/ambulatorio o studio associato**, nonché sottoscritti dal rappresentante della struttura e verranno prese in visione **solo** durante l'eventuale visita di verifica (non devono essere allegati alla domanda di autorizzazione).

Le linee guida in parola sono riferite ad alcuni requisiti riportati negli allegati n. 2 e n. 3 della citata delibera della Giunta Regionale n. 2501 del 06-08-2004.

e) Presentazione della domanda

- In caso di studio singolo la domanda di autorizzazione all'esercizio dovrà essere presentata dal titolare dello studio. (DGR n. 3223 del 25-10-05)
- In caso di studio associato la domanda di autorizzazione all'esercizio dovrà essere unica e sottoscritta da tutti i medici associati, i quali si faranno carico di individuare, tra loro stessi, il medico cui sono affidate le funzioni di raccordo per tutti gli adempimenti connessi all'attuazione della L.R. n. 22/2002. (DGR n. 3223 del 25-10-05)
- In caso di ambulatorio la domanda di autorizzazione all'esercizio dovrà essere presentata dal titolare che può essere anche una figura non medica.

f) Studi/ambulatori di nuova istituzione

L'avvio dell'attività professionale è subordinato al rilascio del provvedimento di autorizzazione all'esercizio da parte del Comune, previa presentazione, anche in questo caso, della domanda corredata dagli allegati previsti.

La presente nota, applicabile per similitudine anche agli ambulatori monospecialistici, sarà pubblicata disponibile nel sito internet www.arssveneto.it

Distinti saluti

L'ASSESSORE ALLE POLITICHE SANITARIE

Flavio Tosi